

(N. 2093)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI, VENANZETTI, PIERACCINI e ARIOSTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1975

Attribuzione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia del beneficio della ricongiunzione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso Enti locali ai fini economici ed al fine del trattamento di buonuscita

ONOREVOLI SENATORI. — I benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita, dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali, estesi con la legge 1° novembre 1973, numero 761, agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, non hanno portato alle predette categorie quei vantaggi economici sperati ed ottenuti, invece, dal personale di ruolo dello Stato.

Agli effetti della quiescenza il Ministero del tesoro concede, per la parte di sua competenza, la ricongiunzione ai soli fini della percentuale in base all'ultimo stipendio percepito presso l'Ente di appartenenza.

Ne consegue che, tra i beneficiari di detta legge e loro colleghi pari grado con la stessa

anzianità di servizio interamente prestata alle dipendenze di Ente locale, esiste un notevole differente trattamento economico.

In molti Comuni d'Italia le amministrazioni locali, allo scopo di eliminare tale sperequazione, provvedevano, in sede di applicazione del riassetto delle carriere dei ruoli e delle retribuzioni del personale comunale decorrente su scala nazionale dal 1° luglio 1970, al riconoscimento per intero, ai fini dello sviluppo orizzontale della carriera e pertanto economici, del servizio in precedenza prestato quali carabinieri, guardie di pubblica sicurezza, guardie di finanza ed agenti di custodia.

Onorevoli senatori, poichè nei regolamenti comunali e provinciali non sono previste norme al riguardo, soltanto con l'approvazione del presente disegno di legge si potrà restituire ad una benemerita categoria di cittadini un diritto da essi acquisito in anni di

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dedizione al dovere e del quale avrebbero comunque goduto i benefici qualora fossero rimasti alle dipendenze dello Stato.

Inoltre, gli articoli 12 e 13 della legge 22 giugno 1954, n. 523, prevedevano la ricongiunzione, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei servizi resi con iscrizione al Fondo di previdenza dell'INADEL ed al Fondo di previdenza dell'ENPAS, per il personale cessato definitivamente dal servizio con diritto a pensione.

Ne deriva che, essendo mancato in passato un regolare stato giuridico dei Corpi di polizia, gli ex militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia non sono stati

iscritti al Fondo di previdenza dell'ENPAS e, pertanto, non hanno potuto ottenere alcun beneficio per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

A tale inconveniente intende far fronte l'articolo 2 del presente disegno di legge, che peraltro non ha potuto far richiamo *sic et simpliciter* al meccanismo previsto dalla citata legge n. 523 del 1954.

Va, infine, rilevato che il presente disegno di legge non comporta onere finanziario per lo Stato, in quanto l'onere di cui all'articolo 1 farà carico integralmente sui bilanci delle Amministrazioni locali interessate, mentre l'onere derivante dall'articolo 2 graverà interamente sull'INADEL.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Ai dipendenti degli Enti locali, ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, è riconosciuto ai fini economici il servizio reso presso i suddetti corpi di polizia.

## Art. 2.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, da parte dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, il servizio di cui all'articolo 1 è riconosciuto indipendentemente dalla iscrizione degli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia alle Opere di previdenza di cui all'articolo 12 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

L'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali provvederà al pagamento dell'indennità di buonuscita, richiedendo alle Amministrazioni interessate i dati relativi alla misura delle retribuzioni base delle liquidazioni ed ai servizi valutabili ai suddetti fini.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 1° novembre 1973, n. 761.